

**APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI NUOVI PRODOTTI CHECK POINT, DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI E DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER SOGEI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (SDAPA ICT) – ID 1720**

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l’affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell’ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

1 di 27



## **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 4 S: Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento**

**Articolo 5 S: Garanzie**

**Articolo 6 S: Subappalto**

**Articolo 7 S: Consegna**

**Articolo 8 S: Verifica di conformità**

**Articolo 9 S: Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento**

**Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico**

**Articolo 11 S: Penali**

**Articolo 12 S: Corrispettivo**

**Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 14 S: Risoluzione**

**Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

## **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Definizioni**

**Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione**

**Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

**Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti**

**Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

**Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 12 G: Cauzione**

**Articolo 13 G: Recesso**

**Articolo 14 G: Recesso per giusta causa**

**Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 17 G: Subappalto**

**Articolo 18 G: Foro esclusivo**

**Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 21 G: Codice Etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



**Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa**

**Articolo 23 G: Subingresso nel contratto**

**Articolo 24 G: Incompatibilità**

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

### **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara svolta tramite Sistema Dinamico di acquisizione ICT a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Capitolato d'Oneri, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- successivamente alla stipula da parte dell'Impresa e di Sogei, quest'ultima provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il numero di repertorio del contratto è il seguente ....., il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_; il DUVRI generico verrà integrato con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico, parte I e parte II; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1 S**

##### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

- 1) La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura delle soluzioni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- a) nuova fornitura Appliances 21800 così come previsto dal par. 2.1.1 del Capitolato Tecnico – parte II, inclusivo di 12 mesi di garanzia e successiva erogazione del servizio di manutenzione per 24 mesi allo spirare del periodo di manutenzione in garanzia;
  - b) nuova fornitura Appliances 61000 così come previsto dal par. 2.1.2 del Capitolato Tecnico – parte II, inclusivo di 12 mesi di garanzia e successiva erogazione del servizio di manutenzione per 24 mesi allo spirare del periodo di manutenzione in garanzia;
  - c) nuova fornitura Appliances 4800 così come previsto dal par. 2.1.3 del Capitolato Tecnico – parte II, inclusivo di 12 mesi di garanzia e successiva erogazione del servizio di manutenzione per 24 mesi allo spirare del periodo di manutenzione in garanzia;
  - d) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0006796551 così come previsto dal par. 2.2.1.1 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - e) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0007822659 così come previsto dal par. 2.2.1.2 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - f) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0006991232 così come previsto dal par. 2.2.1.3 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - g) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0006751353 così come previsto dal par. 2.2.1.4 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - h) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0007816300 così come previsto dal par. 2.2.1.5 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - i) rinnovo del supporto di manutenzione hardware – account ID 0005996467 così come previsto dal par. 2.2.1.6 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - j) servizio di abbonamento – account ID 0007816300 così come previsto dal par. 2.3.1 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - k) servizio di abbonamento – account ID 0006796551 così come previsto dal par. 2.3.2 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - l) servizio di abbonamento di licenze – account ID 0006751353 così come previsto dal par. 2.3.3 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - m) servizio di abbonamento di licenze – account ID 0005996467 così come previsto dal par. 2.3.4 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - n) servizio di abbonamento di licenze – account ID 0006991232 così come previsto dal par. 2.3.5 del Capitolato Tecnico – parte II;
  - o) bundle di 30 giorni relativo al servizio di supporto specialistico così come previsto dal par. 2.4 del Capitolato Tecnico – parte II.
- 2) Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
- 3) I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 4) I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa,



si impegna a contattare il Direttore dell'esecuzione e a concordare la data dell'eventuale consegna attraverso l'invio di una mail all'indirizzo [gestioneserviziusiliari@sogei.it](mailto:gestioneserviziusiliari@sogei.it).

- 5) Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente
- dati identificativi degli apparati;
  - i dati di registrazione e scadenza di tutte le licenze software.

Le informazioni relative ai beni dovranno essere inviate in formato elettronico ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **per gli apparati hardware:** alla casella postale [gestioneserviziusiliari@sogei.it](mailto:gestioneserviziusiliari@sogei.it), [asset@sogei.it](mailto:asset@sogei.it), [potenziamento@sogei.it](mailto:potenziamento@sogei.it) e [consegne\\_hw@sogei.it](mailto:consegne_hw@sogei.it). Le informazioni dovranno contenere al minimo i dati indicati nel tracciato record che segue:

Repertorio Contratto	Tipologia	Costruttore	Modello	Serial number

- **per le licenze software e il relativo servizio di manutenzione:** alla casella postale [asset\\_sw@sogei.it](mailto:asset_sw@sogei.it). Di seguito si riporta il tracciato record a cui l'Impresa dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati.

Repertorio Contratto	Produttore	Nome licenza	Quantità	Unità di misura	Versione	Sistema operativo	Part number

Inoltre a tale indirizzo il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa e la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

- 6) I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
- 7) Tutte le consegne dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'eventuale automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
- 8) Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al



momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico i prodotti in arrivo.

- 9) Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
- 10) Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
- 11) La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 16.00, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
- 12) Le prestazioni previste nell'ambito della fornitura dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
- 13) Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all' art. 17 S e art. 19 G.
- 14) L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico secondo la pianificazione prevista.
- 15) I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede della Sogei di Via Carucci n. 99 - 00143 Roma, salvo diversa indicazione fornita da Sogei.
- 16) E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. \_\_\_\_\_. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.
- 17) L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 1) Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine secondo i diversi termini successivamente indicati. In particolare, si precisa che:
  - a) i servizi di manutenzione delle nuove forniture hw (articolo 1s, comma 1, lettera a), b), c) del presente contratto), verranno erogati dalla “Data di accettazione della fornitura” per 36 mesi;
  - b) I servizi di rinnovo di supporto di manutenzione dei prodotti già in uso decorreranno da quanto previsto nel Capitolato Tecnico – parte II;
  - c) I servizi di abbonamento per licenze software già in uso decorreranno da quanto previsto nel Capitolato Tecnico – parte II;
- 2) L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- 3) La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA**

- 1) Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi, ove necessario:
  - a) all’imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
  - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - d) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
  - e) La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
- 2) L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l’affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell’ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

- 3) L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
- 4) Le apparecchiature hardware e i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5) L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6) L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7) L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 8) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ' DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

- 1) La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
- 2) Le licenze d'uso dei prodotti di cui all'art. 1 S, comma 1, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo temporaneo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la



facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

- 3) La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
- 4) La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
- 5) I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
- 6) La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
- 7) Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
- 8) Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 9) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c.

## **ARTICOLO 5 S**

### **GARANZIE**

- 1) L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
- 2) L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
- 3) L'Impresa garantisce che le funzioni svolte dai prodotti, inclusi gli aggiornamenti, saranno conformi a quanto descritto nella documentazione fornita congiuntamente ai prodotti medesimi e che, in caso di aggiornamenti, le eventuali nuove condizioni di utilizzo di tali prodotti non saranno in nessun caso più restrittive rispetto a quelle iniziali. Rimane inteso

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



che eventuali minori variazioni, che di fatto non impattino negativamente sulle funzionalità dei prodotti, non saranno ritenute in violazione della presente garanzia.

- 4) L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 5) Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
- 6) Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
- 7) Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
- 8) In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

- 1) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*

- 2) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **CONSEGNA E PREINSTALLAZIONE**

- 1) La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente Contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto e di preinstallazione.
- 2) L'Impresa dovrà espletare le attività di preinstallazione presso locali o magazzini propri, escludendo qualsiasi utilizzo di locali del Sistema Informativo. I servizi di preinstallazione richiesti sono:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Pre-assemblaggio di tutti i componenti hardware facenti parte dell'apparato;
  - Pre-caricamento del software di sistema e/o del firmware.
- 3) Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio in consegna, l'Impresa dovrà comunicare alla Sogei gli elenchi dettagliati degli elementi in fornitura, al fine di poterne predisporre la ricezione, nonché a verificare la rispondenza ai requisiti richiesti. In particolare dovranno essere forniti:
- I dati identificativi degli apparati;
  - I dati di registrazione e scadenza di tutte le licenze software.
- 4) Entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla consegna della fornitura, l'Impresa dovrà provvedere alla:
- Installazione degli apparati di rete e dei componenti aggiuntivi oggetto della fornitura e all'aggiornamento software laddove necessario;
  - Connessione in rete locale degli apparati forniti;
  - Configurazione ed inizializzazione delle apparecchiature e del relativo software, secondo le specifiche fornite dalla Sogei, e verifica del loro corretto funzionamento;
  - Verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature, del collegamento delle stesse in rete locale e della loro configurazione.
- 5) Ultimate le operazioni di consegna ed installazione, verrà effettuata una verifica tecnico-funzionale della congruenza della documentazione, nonché la rispondenza di tutti i dispositivi hardware ed i prodotti forniti. A fronte di esito positivo di detta verifica l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Verbale di consegna".
- 6) Ultimate le operazione di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione" recante le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico – Parte II.
- 7) I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
- 8) Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
- 9) L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti" ai fini dell'applicazione delle relative penali.
- 10) Ultimate le operazione di consegna di cui al comma precedente, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente una "Nota di consegna" recante le seguenti indicazioni: produttore, nome commerciale, versione, sistema operativo dei prodotti consegnati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

- 1) Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1S, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 2) A tal fine, contestualmente alle attività di consegna, di cui al precedente articolo 7S l'Impresa dovrà, su eventuale preventiva richiesta della Sogei, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
- 3) L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
- 4) La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 1 entro il termine indicato in sede di Capitolato Tecnico con decorrenza dalla data di consegna della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010.
- 5) Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso in cui i prodotti e le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- 6) Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), b), c) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), da parte della Committente.
- 7) Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
- 8) La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- 9) Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
- 10) Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 11) La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
- 12) Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
- 13) Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE**

- 1) L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia sulle licenze acquisite di cui all'art. 1S, comma 1 lett. a), b), c) per un periodo di 12 mesi dalla "data di accettazione della Fornitura" a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo previsto per i beni oggetto di fornitura.
- 2) L'Impresa si obbliga a prestare i servizi di manutenzione
  - delle nuove forniture hardware di cui all'art. 1S, comma 1 lett. a), b), c) fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi successivi allo spirare del periodo di manutenzione in garanzia;
  - dei prodotti hardware già in uso di cui all'art. 1S comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) per il periodo indicato nell'articolo 2S Durata;
  - delle licenze software di cui all'art. 1S comma 1, lett. j), k), l), m), n) per il periodo indicato nell'articolo 2S Durata.
- 3) I servizi di manutenzione, di tipo "Collaborative Enterprise Support – modalità Co-Standard" e "Premium Collaborative Enterprise Support", che dovranno essere prestati con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprendono tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
- 4) Il servizio di manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

- 5) Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
- 6) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
- 7) L'Impresa dovrà disporre di una struttura di assistenza tecnica, collocata sul territorio italiano, per erogare il servizio di manutenzione, operativa 24h su 24h per 365 giorni all'anno.
- 8) La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti ed il relativo livello di gravità mediante strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_\_, o alternativamente, tramite comunicazione telefonica al numero \_\_\_\_\_, e confermata tramite email all'indirizzo \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ o attraverso il sistema SIGMA, come previsto dal 3.2.5 del Capitolato Tecnico. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via email.
- 9) Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o tramite strumento informatico alla Committente, entro i termini riportati nel paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico.
- 10) L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini riportati nel paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico.
- 11) Qualora, l'impresa fornisca una soluzione temporanea al malfunzionamento la committente e l'impresa concorderanno un nuovo termine per la fornitura della risoluzione definitiva provvedendo a riportare ad apposita nota il nuovo termine per la correzione. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal responsabile del contratto Sogei e da un responsabile dell'impresa.
- 12) Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini indicati, ovvero in caso di un nuovo termine concordato al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
- 13) Si precisa che, in ogni caso, il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature, nei casi di gravità "Critica" ed "Alta", dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento.
- 14) Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".

- 15) L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
- 16) Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
- 17) Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
- 18) Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
- 19) Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

#### **ARTICOLO 10 S**

##### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

- 1) L'Impresa si obbliga a fornire il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. o), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 30 (trenta) giorni persona. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
- 2) La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 8, confermato via e-mail al medesimo indirizzo ivi indicato.
- 3) Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





- 4) Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, Sogei procederà alla richiesta formale di sostituzione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.11S;
- 5) Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante compilazione di appositi moduli consegnati dalla Sogei e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
- 6) Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
  - Installazione ed implementazioni;
  - Aggiornamento e migrazioni;
  - Ottimizzazioni dei prodotti;
  - Disegno di configurazioni specifiche.
- 7) Il servizio verrà svolto presso la sede di Via Carucci, 99 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00.

#### **ARTICOLO 11 S**

##### **PENALI**

- 1) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S, comma 1, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.
- 2) Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
- 3) Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni inadempimento.
- 4) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
  - per Livello di Gravità Critica : lo 0,0416‰ = (zerovirgolazeroquattrocentosediciper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livello di Gravità Alta : lo 0,035‰ = (zerovirgolazero trentacinqueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livello di Gravità Media : lo 0,25‰ = (zerovirgolaventicinqueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - per Livello di Gravità Bassa : lo 0,2‰ = (zerovirgoladueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 5) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- per Livello di Gravità Critica : lo 0,0416‰ = (zerovirgolazeroquattrocentosediciper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livelli di Gravità Alta : lo 0,35‰ = (zerovirgolatrentacinqueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - per Livelli di Gravità Media : lo 0,25‰ = (zerovirgolaventicinqueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
  - per Livelli di Gravità Bassa : lo 0,2‰ = (zerovirgoladueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- 6) Nelle ipotesi disciplinate all'art. 9 S "Servizio di manutenzione", l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ = (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo contrattuale per ogni apparecchiatura - e per ogni altro apparato funzionalmente collegato - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
- 7) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ = (zerovirgolatreper mille) del corrispettivo contrattuale.
- 8) Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 0,5‰ = (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo contrattuale.
- 9) Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale pari allo 0,5‰ = (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo contrattuale.
- 10) Per il personale ritenuto inadeguato, la Committente si riserva di richiederne la sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l'applicazione di una penale di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio, di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, punto xviii, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione.
- 11) Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
- 12) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 13) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

- 14) La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 15) Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

- 1) Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), così suddiviso:
- i. Il corrispettivo contrattuale per la nuova fornitura Appliances 21800, comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. a), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo della documentazione;
  - ii. Il corrispettivo contrattuale per l'erogazione del servizio di manutenzione della nuova fornitura Appliances 21800 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. a) per il periodo successivo alla scadenza della garanzia, è pari a (inserire importo a cifre e a lettere) € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
  - iii. Il corrispettivo contrattuale per nuova fornitura Appliances 61000, comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. b) è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo della documentazione;
  - iv. Il corrispettivo contrattuale per l'erogazione del servizio di manutenzione della nuova fornitura appliances 61000 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. b), per il periodo successivo alla scadenza della garanzia, così come previsto dal par. 2.1.2 del Capitolato Tecnico è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
  - v. Il corrispettivo contrattuale per nuova fornitura Appliances 4800, comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. c) è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo della documentazione;



- vi. Il corrispettivo contrattuale per l'erogazione del servizio di manutenzione della nuova fornitura appliances 4800 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. c), per il periodo successivo alla scadenza della garanzia, così come previsto dal par. 2.2.1 del Capitolato Tecnico è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- vii. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0006796551 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. d) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- viii. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0007822659 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. e) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- ix. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0006991232 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. f) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- x. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0006751353 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. g) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- xi. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0007816300 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. h) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- xii. Il corrispettivo contrattuale per il rinnovo del supporto di manutenzione hw – account ID 0005996467 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. i) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), con canone pari ad euro \_\_\_\_\_;
- xiii. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di abbonamento – account ID 0007816300 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. j) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- xiv. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di abbonamento – account ID 0006796551 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. k) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- xv. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di abbonamento – account ID 0006751353 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. l) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- xvi. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di abbonamento – account ID 0005996467 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. m) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- xvii. Il corrispettivo contrattuale per il servizio di abbonamento – account ID 0006991232 così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. n) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- xviii. Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio supporto specialistico così come previsto dall'art. 1S, comma 1, lett. o) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_). In particolare, il corrispettivo (da intendersi comprensivo delle eventuali trasferte, reperibilità extraoraria) per 1 (un) bundle da 10 giornate è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);

2) I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4) Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5) L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- 6) I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 7) Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## **ARTICOLO 13 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

- 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura:
  - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), b), c), inclusiva di 12 (dodici) mesi di manutenzione, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6;
  - b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento relativo alle nuove forniture di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), b), c), relativa ai restanti 24 (ventiquattro) mesi di manutenzione in rate trimestrali posticipate successivamente allo spirare del periodo di manutenzione in garanzia;
  - c) con riferimento ai servizi di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1S comma 1 lett. d), e), f), g), h), i), j), in rate trimestrali posticipate per un importo commisurato al numero effettivo di apparecchiature oggetto dei servizi a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6. I canoni di manutenzione saranno calcolati trimestralmente sulla base dell'effettiva consistenza delle apparecchiature del trimestre precedente, come previsto dal paragrafo 3.2.6 del Capitolato Tecnico;
  - d) con riferimento ai servizi di abbonamento di cui all'art. 1S comma 1 lett. k), l), m), n), a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6;
  - e) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1S comma 1 lett. o), per singoli bundle, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 2) L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3) *(nel caso di RTI con fatturazione proquota)* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*(nel caso di caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria)* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.  
Nel caso di subappalto, la fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
- 4) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
- 5) La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- 6) Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b), c), d), e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
- 7) Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine e il numero di ricezione che vi saranno successivamente comunicati.
- 8) Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

- 9) I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
- 10) Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
- 11) La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 12) In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
- 13) Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **RISOLUZIONE**

- 1) In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 2) In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
- 3) In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
- 4) La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.





## **ARTICOLO 15 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa  
Il legale rappresentante

C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_  
Certificatore: \_\_\_\_\_  
Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

- Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
- Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento;
- Articolo 5 S - Garanzie;
- Articolo 7 S – Consegna;
- Articolo 8 S – Verifica di conformità;
- Articolo 9 S - Servizio di gestione, aggiornamento e ampliamento;
- Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico;
- Articolo 11 S - Penali;
- Articolo 14 S - Risoluzione;
- Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'Appalto Specifico indetto da Consip SpA per l'affidamento di fornitura di nuovi prodotti Check Point, del rinnovo del servizio di manutenzione di prodotti e del supporto specialistico per Sogei nell'ambito dello SDAPA per la fornitura prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT)

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

- Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;
- Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
- Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 12 G – Cauzione;
- Articolo 13 G – Recesso;
- Articolo 14 G – Recesso per giusta causa;
- Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 17 G – Subappalto;
- Articolo 18 G - Foro esclusivo;
- Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;
- Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
- Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
- Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
- Articolo 23 G – Subingresso nel contratto

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_